



Gentili Aziende,

Ricordiamo che, a partire dalla contribuzione di gennaio 2007, è dovuto il nuovo contributo aziendale dello 0,2% sull'imponibile TFR destinato all'assicurazione per invalidità e premorienza, come stabilito dal rinnovo del CCNL dei settori chimico, farmaceutico, coibenti, gpl, ceramica.

L'importanza di questa novità per i lavoratori di questi settori iscritti a Fonchim e i dubbi che molte aziende associate hanno manifestato in queste ultime settimane, rendono necessari alcuni chiarimenti.

1- Questo contributo è interamente a carico dell'azienda, che lo deve indicare SEPARATAMENTE nella nuova distinta predisposta dal fondo, da utilizzare a partire dal periodo di competenza gennaio 2007. La distinta è disponibile sul sito [www.fonchim.it](http://www.fonchim.it).

2- Per coloro che alla data del 31/12/2006 erano già iscritti a Fonchim (scheda di adesione con data precedente l'01/01/2007), sono regolarmente dovuti tutti contributi (contributo a carico aderente (1,2%), contributo a carico azienda (1,2%), contributo assicurativo (0,2%), contributo TFR).

3- Per gli iscritti con data iscrizione successiva al 31/12/2006, il versamento del contributo dello 0,2% DOVRA' ESSERE EFFETTUATO IN UNICA SOLUZIONE PER LE MENSILITA' CHE INTERCORRONO DALLA DATA DI ISCRIZIONE A GIUGNO 2007, compreso il mese d'iscrizione, in qualunque giorno questa si sia verificata.

4- Tutti i contributi del primo semestre, sospesi, devono essere inseriti nella distinta di competenza giugno 2007, la cui trasmissione deve avvenire entro il 5 di luglio (5 agosto per chi paga le retribuzioni di giugno a luglio) ed il cui bonifico deve essere versato entro il 20 di luglio (20 agosto per chi paga le retribuzioni di giugno a luglio).

5- Il contributo dello 0,2% destinato all'assicurazione per invalidità e premorienza è da considerarsi un contributo previdenziale. Pertanto:

- a) è soggetto al contributo inps di solidarietà del 10%;
- b) va ad aggiungersi al reddito dell'aderente, e da quest'ultimo immediatamente dedotto, in quanto, come contributo previdenziale, beneficia della deducibilità fiscale;
- c) concorre al raggiungimento del limite di deducibilità fiscale, insieme al contributo aderente ed al contributo azienda.

6- ricordiamo che, con l'entrata in vigore del Dlgs 252/2005, dal 01/01/07 il nuovo limite di deducibilità fiscale per i contributi destinati a previdenza complementare è UNICO e di €5164,57.

Cogliamo l'occasione per ringraziare tutte le aziende associate della collaborazione.

Cordiali saluti  
FONCHIM  
La Direzione